



COVID-19: DPCM del 22 marzo 2020 – Spostamenti

Allargamento delle misure restrittive per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso, in data 22 marzo 2020, un decreto che, all'art. 1 lett.b), prevede il **DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI** con mezzi di trasporto pubblici o privati **IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVANO**, salvo che per **COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE**, di **ASSOLUTA URGENZA** ovvero per **MOTIVI DI SALUTE**.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 08 marzo 2020, le parole "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" **SONO SOPPRESSE**. Dunque, non è più possibile spostarsi per raggiungere il proprio comune di residenza.

Le disposizioni producono effetto **dal 23 marzo**, e sono efficaci **fino al 3 aprile 2020**.

SI FANNO PRESENTI

inoltre, alla luce dell'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo, due punti che hanno particolare attinenza con il nostro territorio:

- per quello che riguarda l'art. 1 lettera A, è vietato l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Per quanto non fisicamente chiusi, in tutti i luoghi ai quali si fa riferimento l'accesso è vietato;
- per quello che riguarda l'art. 1 lettera B, non è consentita l'attività ludica di divertimento o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere attività motoria individualmente, in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona. Quindi **si ribadisce**, fondamentalmente, **la necessità di uscire il meno possibile da casa, tranne nelle strettissime necessità, che tuttavia NON DEVONO ESSERE INDISCRIMINATE**.

Per evitare la propagazione del virus, ognuno **deve evitare** contatti personali ravvicinati e qualsivoglia altro possibile affollamento anche all'aperto. La distanza di almeno un metro dalle altre persone per svolgere attività essenziali (ad es. lavoro, spesa) deve essere mantenuta in via precauzionale.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine continueranno a vigilare sull'osservanza delle regole.

Chi non rispetta queste direttive, rischia l'arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare l'ipotesi più grave prevista dall'articolo 452 del codice penale, cioè i delitti colposi contro la salute pubblica.

Andrà tutto bene. Dipende soprattutto da noi. Siamo custodi della nostra salute e di quella della nostra comunità.

Pescopennataro, li **23 marzo 2020**

IL SINDACO

Carmen CARFAGNA

